

La lenta agonia del *Resident Not Domiciled* e il regime per i nuovi residenti UK tra primi chiarimenti, novità, incertezze e norme transitorie

* Victoria Rowlands, SGS & Partners

** Gabriele Schiavone, SGS & Partners

*** Matteo Colafrancesco, SGS & Partners

1. Introduzione
2. Il regime resident not domiciled attuale: una sintesi
3. I nuovi residenti
4. I redditi e le plusvalenze estere (regime FIG)
5. Sgravio per le giornate di lavoro all'estero (OWR)
6. I benefici derivanti da un trust
7. Norme transitorie: Temporary Repatriation Facility
8. Norme transitorie: Rebasing
9. Imposta di successione
10. Aspetti di pianificazione fiscale per i nuovi residenti
11. Aspetti di pianificazione fiscale per gli attuali residenti

* Victoria Rowlands, SGS & Partners

** Matteo Colafrancesco, SGS & Partners

*** Gabriele Schiavone, SGS & Partners

1. Introduzione

La legislazione fiscale relativa al trattamento fiscale delle persone fisiche non domiciliate nel Regno Unito ha subito molteplici modifiche nel corso degli anni, da ultimo nel 2008 e nel 2017.

Prima dell'aprile 2008, i contribuenti non domiciliati nel Regno Unito potevano avvalersi del regime della "*remittance basis*", ovvero la tassazione su redditi e su plusvalenze di fonte estera rimessi nel Regno Unito, senza alcun onere.

Alla fine del 2007, l'allora governo laburista annunciò che, a partire dall'anno fiscale 2008/09, le persone fisiche non domiciliate nel Regno Unito avrebbero dovuto pagare una imposta annuale di tipo forfetario ("RDC") per richiedere l'applicazione di tale regime se fossero state residenti nel Regno Unito per un determinato periodo. Il *charge* era stabilita nella misura di GBP 30.000 nel caso in cui l'individuo fosse stato residente nel Regno Unito per almeno sette dei nove anni fiscali precedenti, e aumentava da 60.000 a 90.000 (peraltro dal 2017 hanno fissato l'importo massimo a GBP 60,000) per gli individui che erano stati residenti nel Regno Unito per almeno 17 dei 20 anni fiscali precedenti.

Nel 2017, il precedente governo conservatore ha introdotto una riforma più radicale, introducendo il concetto di *deemed domicile*.

Infine, con una svolta senza precedenti, il governo conservatore nel marzo 2024, forse anticipando quello che sarebbe comunque avvenuto in caso di un possibile cambio politico (cosa poi effettivamente avvenuta dopo pochi mesi), ha avviato una copernicana riforma della tassazione delle persone fisiche non domiciliate, da un lato abolendo il regime *res non dom* e dall'altro introducendo un nuovo regime di tassazione per i nuovi residenti, che entrerà in vigore a partire dal 6 aprile 2025¹.

Occorre, fin da subito, rilevare che era piuttosto evidente che il regime *resident non domiciled* avesse bisogno di un totale *restyling*, in quanto alcune disposizioni non soltanto apparivano incoerenti rispetto ad esigenze di "microeconomia" (ad esempio, la circostanza di mantenere *assets* all'estero senza poterli liberamente utilizzare nel Regno Unito non ha una coerenza economica in se), ma anche non risultavano più in linea con i *trends* internazionali di diritto tributario (ad esempio, l'accesso ai benefici convenzionali).

Il risultato, come si avrà modo di analizzare nel prosieguo, è rappresentato dall'approdo a un sistema più moderno, forse più efficace nel lungo periodo, anche in un contesto di concorrenza fiscale internazionale, sebbene sia evidente che il gradiente applicato in alcune aree di assoluta importanza (ad esempio, l'imposta di successione) appaia con tutta evidenza eccessivo e pertanto penalizzante (soprattutto per gli *old residents* e per i trust). Se non verranno apportate modifiche in alcune aree, riteniamo che le nuove disposizioni non abbiano, soprattutto nel breve periodo, da un lato il sufficiente appeal fiscale per attrarre nuovi residenti e dall'altro la forza di bloccare l'emorragia di *old residents* che, dopo Brexit e queste ultime "riforme", hanno deciso (e decideranno) di lasciare il Regno Unito, con un evidente impatto non tanto sugli investimenti netti ma soprattutto sulla forza lavoro qualificata². Infatti, come efficacemente sottolineato nel lavoro di studio citato nella nota 2), il legislatore non deve preoccuparsi tanto per l'uscita dei contribuenti facoltosi (e dunque del possibile impatto delle minori spese sostenute sul suolo inglese) ma soprattutto dei professionisti, dirigenti e imprenditori che lasciando il Regno Unito portano all'estero prezioso know-how.

Fin da subito, occorre sottolineare che il passaggio da un regime ad un altro non rappresenta una mera sostituzione di talune disposizioni fiscali, ma ha richiesto un "cambio di prospettiva" particolarmente forte in quanto i principi stessi alla base del regime *res non dom* sono oggetto di una totale revisione, il cui culmine è rappresentato dalla sostituzione del concetto chiave di "domicilio" con quello di "residenza" come parametro di riferimento per individuare i soggetti interessati.

Successivamente, il governo laburista, con il Budget del 30 ottobre 2024, ha confermato in pieno l'impianto normativo della riforma, così come adottato dal precedente governo *tory*, con peraltro numerose nuove disposizioni soprattutto per quanto riguarda da un lato le misure transitorie disponibili e dall'altro le norme in tema di imposta di successione³. Lo stesso governo ha pubblicato un documento nel quale ha commentato le nuove disposizioni (che formalmente entreranno in vigore, come detto, a partire dal 6 aprile 2025), fornendo il primo rilevante compendio interpretativo (*Technical Note*:

¹ Si veda *Policy paper, Technical note: Changes to the taxation of non-UK domiciled individuals*, 23 aprile 2024 e per una sintesi delle previsioni contenute nella proposta *tory* a Gabriele Schiavone e Matteo Colafrancesco, *Res non dom: si cambia, dal 2025 un nuovo schema di residenza per attrarre gli expatriates*, in NT Plus Diritto, *ILSole24Ore*, 20 marzo 2024.

² Qui, in nota, esprimiamo alcune ulteriori considerazioni: se le novità introdotte appaiono corrette e in linea con la prassi internazionale, l'impianto normativo potrebbe essere migliorato facilmente rendendo alcune disposizioni meno rigide. Per maggiori dettagli sulle scelte di politica economica e sui potenziali effetti di tali riforme, si rimanda a *Stuart Adam e Helen Miller, Reforming the taxation of non-doms: policy options and uncertainties*, *Institute of Fiscal Studies*, 4 marzo 2024.

³ Si rimanda per una visione generale a *Claire Weeks e Alyssa Haggarty, Private client tax 2024: ch-ch-ch changes in Tax Journal*, 11 Dicembre 2024 e *Helen McGhee e Lynette Bober, Non-doms post-Budget: where are we now*, in *Tax Journal* 6 novembre 2024. Per dettagli, peraltro rilevanti per certi versi anche in relazione al Budget autunnale, si veda *James Kessler KC, Non-dom after the budget* in www.taxchambers.com. Per dettagli sulle nuove disposizioni, si rinvia, *inter alia*, a *Chartered Institute of Taxation, Finance Bill 2024, Comments of Ciot*, 24 Dicembre 2024.

reforming the taxation of non-UK domiciled individuals), seppure, come inevitabile in modifiche di tale portata, lasciando aperti molteplici dubbi sia di natura teorica che operativa.

Infine, vale la pena ricordare che il testo legislativo proposta a ottobre è provvisorio e dunque potrebbe essere oggetto di ulteriori modifiche: possiamo pensare che, oltre all'aggiornamento delle nuove disposizioni all'interno delle leggi in vigore, il governo possa attenuare l'impatto delle nuove disposizioni modificando talune norme, ma senza alterare lo schema generale e i principi attuali⁴.

2. Il regime attuale del resident not domiciled: una sintesi

Nel prosieguo riepiloghiamo senza alcuna pretesa di esaustività⁵, le principali caratteristiche del regime *resident not domiciled*, con opzione per la tassazione sulla base della *remittance*⁵, disposizioni che rimarranno peraltro in vigore fino al 5 Aprile 2025.

- a) Una persona è considerata domiciliata nel Regno Unito se è nata nel Regno Unito e ha un domicilio "di origine" in UK oppure se è stata ivi residente per 15 degli ultimi 20 anni fiscali (*deemed domiciled*). I contribuenti *deemed-UK domiciled*, così come tutti i domiciliati, non possono avvalersi del regime basato sulla *remittance basis*, sono tassati sulla base dei redditi ovunque prodotti e il loro patrimonio è assoggettato all'imposta di successione.
- b) A condizione che non siano considerate domiciliati nel Regno Unito, le persone fisiche non domiciliate nel Regno Unito hanno la facoltà di richiedere di essere tassate sulla base della *remittance basis*, che consiste in un sistema di tassazione per il quale i redditi di fonte estera non sono imponibili se e nella misura in cui non vengano rimessi e o utilizzati nel Regno Unito (mentre per i redditi di fonte inglese, gli stessi sono tassati in base ai criteri ordinari).
- c) Si ricorda che il *res non dom* tassato sulla base della *remittance* è assoggettato in via ordinaria su tutti i redditi e le plusvalenze di fonte UK mentre quelle di fonte estera sono escluse da tassazione sempre che non vengano rimessi nel Regno Unito (per *remittance*, peraltro si intende non soltanto la rimessa bancaria ma anche qualsiasi attribuzione o uso di beni, anche indirettamente, all'interno del Regno Unito).
- d) I redditi e le plusvalenze estere riconducibili a trusts o negozi giuridici similari in strutture fiduciarie non sono imponibili nel Regno Unito, a condizione che non siano distribuiti, né abbinati a prestazioni o pagamenti in conto capitale, e che non venga aggiunta alcuna proprietà ai medesimi negozi quando il disponente è domiciliato nel Regno Unito o presunto tale.
- e) Gli stessi beni detenuti in trusts o negozi giuridici similari sono esclusi dall'imposta di successione (*excluded property*) se il disponente non era domiciliato nel Regno Unito al momento della costituzione del trust.
- f) Con la riforma del 2017, il legislatore ha introdotto la categoria dei *resident deemed domiciled*, che corrisponde ai non-dom di lungo corso, per i quali vigono disposizioni specifiche (tra cui si ricorda che, in caso di ulteriori attribuzioni di patrimonio a un *excluded trust* da parte di un *deemed domiciled*, il regime di protezione viene meno – "tainted").

3. I nuovi residenti

In base al nuovo regime (*foreign income and gains* – abbreviato con *FIG*), le persone fisiche possono beneficiare di una totale esenzione fiscale sui redditi e plusvalenze di fonte estera per i primi quattro

⁴ Si veda ad esempio l'intervista rilasciata a Davos il 23 gennaio scorso durante il *World Economic Forum* da parte di Rachel Reeves, che, *inter alia*, sembrerebbe aprire per rendere maggiormente attraente il *Temporary Repatriation Facility*.

⁵ Per una sintesi si rimanda a Gabriele Schiavone, *Il resident non domiciled inglese*, in *Rivista Fiscale SUPSI*, n.3/2019.

anni dopo essere diventate residenti fiscali nel Regno Unito, senza peraltro, a differenza del precedente regime, essere obbligati a mantenere all'estero tali redditi.

Il nuovo parametro di riferimento sarà pertanto la residenza, come definita in base alle leggi domestiche. L'abbandono del concetto di domicilio dovrebbe semplificare le modalità di accesso al nuovo regime. Peraltro, il passaggio da domicilio a residenza potrebbe essere foriero di incertezze e in taluni casi di risultati inaspettati: ad esempio, in caso di distribuzioni di gains da parte di trust esteri conseguiti prima del 6 aprile 2008, il beneficiario non domiciliato potrebbe non essere tassato⁶.

La residenza deve essere determinata in base alla normativa domestica conosciuta come *Statutory Residence Test (SR)*, non rilevando in nessun caso la residenza basata sui trattati contro le doppie imposizioni.

Come anticipato, uno dei requisiti è la non residenza per almeno 10 anni negli ultimi 20 (*long term resident*). Rimane non del tutto chiaro se il riferimento allo *SRT* rimanga valido lungo tutto il periodo dei 10 anni oppure se occorre rifarsi per i periodi antecedenti il 2013/2014 (esercizio in cui entra in vigore il citato *SRT*), alle precedenti disposizioni. Sul punto, sembrerebbe coerente far riferimento alle disposizioni in tema di *SRT* per i periodi dal 2013/2014 mentre per gli anni precedenti alle disposizioni pre-*SRT*⁷.

Il regime sarà applicabile, a condizione che il contribuente ne faccia esplicita richiesta nell'ambito della dichiarazione dei redditi entro il 31 gennaio del secondo anno successivo alla chiusura dell'esercizio fiscale, per coloro che arrivano nel Regno Unito per la prima volta o dopo un'assenza di oltre 10 anni, indipendentemente dal loro domicilio.

A differenza del precedente regime, occorre effettuare la richiesta in ogni singola dichiarazione, non essendo più possibile avvalersi di comportamenti concludenti. La necessità di esplicitare in dichiarazione l'adesione al nuovo regime dipende anche dalla circostanza che la persona fisica deve determinare in via analitica i FIG nella stessa dichiarazione dei redditi.

I beneficiari delle nuove disposizioni possono essere ricondotti alle seguenti categorie:

- Persone fisiche che non sono stati mai residenti né domiciliati nel Regno Unito;
- Persone fisiche che sono stati residenti nel Regno Unito ma da almeno 10 anni non risultano residenti (e dunque a prescindere dal domicilio, che può essere localizzato anche in UK);
- Persone fisiche residenti (domiciliate o non, a prescindere se hanno optato per il regime della *remittance*⁸) ma da meno di 4 anni (ne risulterebbe, ovviamente, che beneficiano del nuovo regime per un periodo pari alla differenza tra 4 anni e il periodo di inizio della residenza).

Contrariamente a quanto ritenuto in fase iniziale, il primo anno di residenza – anche se parziale e soggetto al meccanismo dello *split-year* – rileva ai fini del calcolo dei 4 anni. Questa soluzione peraltro non appare del tutto equa in quanto il primo anno potrebbe essere caratterizzato da fenomeni di doppia

⁶ Si rimanda a Matteo Colafrancesco e Victoria Rowlands, Italia Oggi Sette - Residenza nel Regno Unito, i calcoli di convenienza fiscale.

⁷ Ricordiamo che le disposizioni pre-*SRT* erano ispirate da criteri di *common law*, che valorizzavano le relazioni personali e imprenditoriali caso per caso. Recenti decisioni giurisprudenziali (*Jevin McCabe vs HMRC [2024 UKTUT (TCC)]*) appaiono inclini ad ampliare la nozione di residenza pre-*SRT*, considerando tutti i fattori di connessione con UK e pertanto ampliando la platea di soggetti potenzialmente interessati da tali disposizioni: se da un punto di vista di contenzioso, non vi sono criticità da segnalare (in quanto periodi fiscali ampiamente chiusi), l'impostazione di cui sopra potrebbe influenzare la platea dei beneficiari delle nuove disposizioni, in quanto in base alla stessa alcune posizioni di non residenti potrebbero essere riviste (al fine del calcolo dei 10 anni di non residenza).

⁸ Peraltro, è stato precisato nella *Technical Note* che, anche qualora un precedente *remittance users*, rientra in UK avvalendosi del regime FIG, comunque i redditi maturati ed incassati durante il precedente periodo di residenza, rimangono soggetti alle disposizioni in tema di *remittance* e dunque se rimpatriati, assoggettati a tassazione in misura piena

imposizione e soprattutto essere condizionato dalle tempistiche di entrata in UK in base a leggi extra fiscali.

Infine, risulta chiaro anche dalla *Technical Note* che per il conteggio degli esercizi rilevanti occorre sempre fare riferimento al periodo successivo o precedente, e da quest'ultimo conteggiare i 10 anni.

Infine, occorre precisare che i nuovi residenti dovrebbero poter beneficiare delle disposizioni convenzionali: infatti, gli attuali trattati di regola escludono dalla categoria dei residenti le persone fisiche che, seppur residenti in base alla normativa locale, sono tassati in relazione soltanto ai redditi o plusvalenze conseguiti nella giurisdizione di residenza stessa.

Si fa presente che la richiesta di applicazione per redditi e plusvalenze è separata e inoltre si applica secondo una *source-by-source basis* (ovvero in relazione a singole fattispecie di redditi e o di plusvalenze).

Infine, i nuovi residenti dovrebbero essere considerati a tutti gli effetti residenti ai fini delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, sebbene eventuali ritenute subite in un Paese contraente e relativi a redditi esteri rientranti nel regime FIG, non possono essere recuperate⁹.

4. I redditi e le plusvalenze estere (regime FIG)

Come anticipato, il regime FIG consente l'esenzione per i redditi di fonte estera senza alcun obbligo di detenerli all'estero.

I contribuenti che scelgono di avvalersi di questo regime (anche solo per una fattispecie di reddito e di plusvalenza) non avranno diritto alla detrazione personale dall'imposta sul reddito o all'esenzione annuale dall'imposta sulle plusvalenze per l'anno fiscale in questione e non potranno, evidentemente, ottenere nessuno sgravio per eventuali perdite estere, che verrebbero definitivamente perse. Ne consegue che, per chiarezza, se un contribuente non si qualifica per il regime FIG, sarà soggetto a tassazione in UK sui redditi *worldwide* prodotti.

Per quanto concerne la nozione di reddito (e di plusvalenza) estera, si dovrebbe far riferimento alle disposizioni domestiche, sebbene la *Technical Note* (paragrafo 35) specifica che i redditi correntemente tassati in base alla *remittance* sono assimilabili a quelli ai fini FIG.

Vale la pena ricordare che a rigor di logica, la *remittance* utilizza un criterio "apodittico" basato sulla circostanza che un flusso venga accreditato in un conto corrente non inglese, senza peraltro che vi sia alcuna definizione giuridicamente valida. Ne consegue che in futuro potrebbero esserci molte più situazioni in cui un reddito, *prima facie* qualificato come estero, possa essere considerato di fonte inglese (in quanto, l'utilizzo del criterio della rimessa difficilmente può generare dubbi sulla natura stessa del reddito e sulla fonte dello stesso).

Il legislatore sembra comunque incline ad intervenire per eventuali modifiche laddove sia necessario¹⁰: in aggiunta, lo stesso interverrà per escludere a priori alcune categorie di reddito che non potranno mai essere rilevanti ai fini FIG. Tra queste si segnalano le offshore life insurance policy e investment bonds, quando questi sono soggetti ad un *chargeable event*, redditi relativi a contratti di lavoro dipendente prestato all'estero (soggetti ad uno specifico *relief*, vedi *infra*) e i redditi derivanti da performances di artisti e sportivi. Per quanto concerne quest'ultima categoria, la logica sottostante risiede nella volontà di tassare quegli artisti e sportivi residenti in UK ma con redditi da performance (legata al loro ruolo "personale") conseguiti all'estero (pertanto a prescindere dalla loro configurazione come royalties o diritti simili): se appare coerente rispetto ai principi generali FIG (infatti, si ricorda che tali

⁹ Ne emerge che, in caso di mancato rispetto dei requisiti di non residenza, un nuovo residente non ha la facoltà di riportare in avanti gli anni rilevanti ai fini FIG, che rimangono dunque ancorati sempre ai primi 4 anni di residenza.

¹⁰ Infatti, a titolo esemplificativo, i redditi derivanti dalla partecipazione ad una partnership estera saranno considerati ai fini FIG come esteri se il partner residente esercita le funzioni richieste dalla stessa partnership totalmente all'estero.

performances in UK generano di regola redditi d'impresa), la stessa potrebbe generare potenziale incertezze applicative in un contesto *cross border* (ad esempio, qualora la performance sia generata nell'ambito di un contratto di lavoro dipendente o per il tramite di un veicolo societario l'eventuale ritenuta applicata nel Paese della performance potrebbe non essere recuperabile in UK).

Per quanto riguarda le plusvalenze, il regime FIG dovrebbe coprire la quasi totalità delle fattispecie che danno origine alle plusvalenze estere in quanto il parametro dovrebbe rimanere ancorato alla definizione di beni non situati nel Regno Unito. La nozione di *assets situated outside the UK* dovrebbe essere oggetto di ulteriore specificazione sia in sede legislativa che da parte di HMRC. Infatti, ad esempio, una plusvalenza derivante dalla partecipazione in una società estera non dovrebbe accedere al regime FIG nella misura in cui il valore derivi da *assets* domestici: mentre nel caso di beni immobili, la declinazione di tale disposizione appare lineare, in altre fattispecie potrebbe verosimilmente generare incertezze di natura applicativa (si pensi ad esempio a quali criteri valutativi applicare per "pesare" nell'ambito di un gruppo le partecipazioni in veicoli societari esteri o domestici). Peraltro, l'incertezza derivante da tale formulazione sembra che venga poi di fatto risolta in senso ristrettivo, in quanto nel Technical Note, paragrafo 40, si precisa che valgono le regole ordinarie per determinare se un bene sia situato nel Regno Unito (e dunque rilevando soltanto per i titoli, se gli stessi abbiano come valore sottostante almeno il 75% di proprietà UK).

Altre categorie interessate a talune ultime disposizioni vi sono le plusvalenze (e altri redditi) derivanti da *crypto assets*, che non dovrebbero rientrare nel regime di esenzione in quanto ormai assodato siano da considerarsi beni situati in UK (sebbene eventuali redditi rilevanti ai fini FIG pagati in moneta virtuale dovrebbero invece assumere rilevanza) e i *carried interest*, che invece appaiono rientrare nell'esenzione se e nella misura in cui non concernono attività di lavoro dipendente effettuate in UK¹¹.

5. Sgravio per le giornate di lavoro all'estero (OWR)

I lavoratori dipendenti "in entrata" non domiciliati (ma residenti) nel Regno Unito possono beneficiare di una parziale esenzione per taluni redditi derivante dalla loro attività di lavoro non effettuate in UK per conto di un datore di lavoro residente, dall'imposta sul reddito per i primi tre anni di residenza nel Regno Unito, a condizione che il reddito sia percepito al di fuori del Regno Unito e non venga ivi rimesso.

A partire dal 6 aprile 2025, queste ultime disposizioni (conosciute come *overseas workday relief* – OWR), saranno soggette ad alcune significative modifiche che sono nel prosieguo riportate:

- non ci sarà più l'obbligo di mantenere il reddito *offshore*: in altri termini, la componente "estera" del reddito da lavoro dipendente potrà essere trasferita nel Regno Unito senza oneri fiscali ulteriori;
- lo sgravio OWR comunque sarà limitato temporalmente al periodo di esenzione dei redditi FIG e finanziariamente al minore tra il 30% del reddito di lavoro dipendente e GBP 300,000;
- lo sgravio OWR è determinato sulla base della proporzione del reddito di lavoro dipendente le cui mansioni e la cui esecuzione sono prestate all'estero (di regola, sulla base di un rapporto tra giorni di lavoro esteri e giorni totali, ma sarà possibile utilizzare altri criteri, ispirati da criteri di equità e ragionevolezza).

Lo sgravio OWR va richiesto nella dichiarazione dei redditi tramite una deduzione speciale dal totale del reddito imponibile. Ne risulterebbe che, in caso di perdite derivanti da altre fonti di reddito, lo sgravio OWR potrebbe verosimilmente produrre un credito d'imposta.

I contribuenti che richiedono il OWR non potranno beneficiare della detrazione annua personale dall'imposta sul reddito né dell'esenzione annuale dall'imposta sulle plusvalenze per l'anno fiscale della

¹¹ Sarebbe quanto mai opportuno che su questo tema il fisco inglese intervenga per chiarire se e come i *carried interest* maturati dai nuovi residenti possano qualificarsi ai fini FIG: adottando una interpretazione rigorosa, si potrebbe arrivare alla conclusione che il regime FIG non sia applicabile in quanto la relazione "lavorativa" attrae tali valori all'interno del sistema fiscale domestico.

richiesta (né tanto meno, potranno richiedere l'utilizzo di perdite di reddito e di capitale maturate all'estero).

Il nuovo meccanismo di sgravio introduce alcuni evidenti vantaggi, peraltro limitati da alcune disposizioni che ci auguriamo possano essere riviste.

Nel merito, vengono riformate le disposizioni in tema di PAYE. In precedenza, affinché il datore di lavoro modificasse la busta paga per tenere in conto della parte di reddito non tassata, era necessario notificare ex ITEPA 2003, section 690. ad HMRC la richiesta ed aspettare la risposta dall'ente impositore: con una modifica alle disposizioni sopra citate, sarà possibile aggiornare la busta paga dopo aver ottenuto la ricevuta di notifica, con un evidente vantaggio in termini finanziari per il contribuente, che peraltro non avrà più necessità di mantenere la parte non tassata "bancariamente" separata (peraltro, all'estero) da quella tassata in via ordinaria. Tuttavia, in un contesto sempre più globalizzato, limitare lo sgravio al 30% del reddito non appare del tutto convincente: assumendo un totale di giorni "lavoro" pari a 234, il contribuente potrà usufruire dello sgravio soltanto per 6 giorni al mese di lavoro¹².

Infine, occorre ricordare che verranno modificate alcune disposizioni di natura antielusiva (*ITEPA 2003, section 41Y e 41Z*) per cui eventuali pagamenti effettuati da terzi ma relativi a attività riconducibili alle mansioni di lavoro dipendente saranno ricomprese nel reddito di lavoro dipendente integralmente tassabile in base alla normativa domestica.

6. I benefici derivanti da un trust

Le distribuzioni di reddito da parte di un trust rilevano, di regola, come FIG e dunque sono esenti da tassazione secondo le disposizioni del nuovo regime. Tuttavia, in ragione della complessità della normativa in questione e delle molteplici possibili fattispecie, occorrerebbe effettuare un'analisi di maggiore dettaglio che esula dalle finalità del presente articolo.

Tuttavia, ci preme effettuare preliminari considerazioni:

- a) a partire dal 6 aprile 2025, molte fattispecie in precedenza escluse da tassazione diventeranno fiscalmente rilevanti (e dunque senza una specifica esenzione saranno assoggettati, a seconda della categoria di appartenenza, a *income tax* ad aliquota progressiva oppure a *capital gain tax*);
- b) il nuovo regime prevede in ogni caso una reportistica analitica e pertanto occorre fin da subito che i soggetti interessati (trustee, settlor e beneficiari) si dotino di strumenti contabili in grado di misurare redditi, plusvalenze, costi e benefici attribuiti;
- c) la contabilità analitica diventa peraltro fondamentale al fine di conteggiare i redditi e le plusvalenze negli esercizi rilevanti in modo anche da monitorare il pool di redditi e plusvalenze che nel corso degli esercizi (dunque anche dopo i 4 anni di esenzione) potrebbe essere fiscalmente attribuito sia normativamente che volontariamente.

Per le persone fisiche che abbiano applicato per l'esenzione FIG, non vi sono particolari significative criticità in quanto sia i redditi distribuiti che i redditi e le plusvalenze accumulate in trust non sono fiscalmente rilevanti, sebbene sia particolarmente importante mantenere una contabilità analitica per quanto detto in precedenza. Peraltro, occorre porsi il tema se e come i benefits distribuiti e non tassati debbano essere considerati dal punto di vista del trustee, che, come vedremo nel prosieguo, acquisisce con la riforma un ruolo di maggiore centralità e in taluni casi, quasi di "sostituto d'imposta" (con un impatto sulla fiscalità sia del *settlor* che del beneficiario residente).

¹² Per maggiori dettagli, si rimanda a *Claire Murray e Nisus Larsen, The Foreign Income and Gain regime: employer considerations*, in *Tax Journal*, 4 dicembre 2024.

Inoltre, occorre sottolineare che, anche nel caso di FIG esenti da tassazione in base al nuovo regime, il contribuente è tenuto a procedere con la determinazione, calcolo ed esposizione nella dichiarazione dei redditi dei benefici ricevuti dal trust.

La tassazione dei trusts, settlor e beneficiari dipende non soltanto dalle caratteristiche del trust (discrezionale, non discrezionale, settlor anche beneficiario etc...) ma anche dalle categorie di reddito conseguite nel trust (reddito o plusvalenze), con l'applicazione di talune disposizioni antiabuso che rendono la normativa di riferimento alquanto complessa.

Una delle aree di maggiore criticità è rappresentata dal cd. "matching", ovvero le regole che disciplinano l'attribuzione di una distribuzione a redditi e plusvalenze di un periodo. Se una distribuzione viene "matched" con i redditi e le plusvalenze conseguite durante i 4 anni di FIG, le stesse in modo automatico verranno escluse da tassazione. Tuttavia, la circostanza che la distribuzione non sia "coperta" da reddito imponibile del trust, potrebbe generare effetti fiscali negativi, anche dopo il periodo FIG, soprattutto nei casi – piuttosto frequenti peraltro – in cui non vi sia perfetta "adesione" tra i redditi maturati e quelli distribuiti.

Come anticipato, esula dal presente articolo una specifica analisi di tali disposizioni, augurandoci che le disposizioni in materia vengano perlomeno semplificate.

7. Norme transitorie: Temporary Repatriation Facility

I redditi e le plusvalenze di fonte estera, generati in un anno fiscale precedente l'introduzione delle nuove disposizioni nel quale il contribuente ha richiesto la tassazione in base alla *remittance*, saranno soggetti a tassazione se rimessi nel Regno Unito. I contribuenti devono pertanto essere consapevoli delle regole sulla *remittance* e conservare la documentazione idonea a definirne la qualifica fiscale (ad esempio composizione di qualsiasi conto "misto", estratti conto, fonti del reddito, contratti etc..).

Le nuove regole introducono alcune disposizioni transitorie, disponibili per le persone fisiche che risultano non domiciliati al 5 aprile 2025.

In primis, la nuova legislazione prevede una forma di disclosure - *Temporary Repatriation Facility* (TRF), - disponibile per le persone fisiche che sono state tassate in base alla *remittance* in qualsiasi momento prima del 6 aprile 2025. In base a questa ultima normativa, le persone fisiche di cui sopra possono "designare" (nel senso di individuare) i redditi e le plusvalenze estere esistenti prima del 6 aprile 2025, sui quali verrà applicata un'aliquota fiscale ridotta al fine di rendere tali somme liberamente disponibili (e dunque anche trasferibili nel Regno Unito senza alcuna ulteriore conseguenza fiscale). L'agevolazione dovrebbe rimanere in vigore per tre anni, a partire dal 6 aprile 2025. L'aliquota fiscale è fissata al 12% per gli importi "liberati" prima del 6 aprile 2027 e salirà al 15% per il periodo 2027/2028¹³.

I redditi e le plusvalenze "designati" sui quali è stata pagata il TRF possono essere rimessi nel Regno Unito senza che siano dovute ulteriori imposte, senza peraltro alcun obbligo temporale (ovvero il trasferimento potrà essere effettuato anche in un qualsiasi periodo fiscale successivo all'esercizio della opzione a favore della TRF). Le attuali disposizioni in tema di "*mixed funds*" saranno modificate in modo che i redditi e le plusvalenze designati nell'ambito del TRF saranno sempre trattati come rimessi nel Regno Unito prioritariamente rispetto agli altri importi eventualmente detenuti in un conto "misto" o in uno in cui non sia possibile ricostruirne la "storia fiscale".

Il TRF deve essere richiesto in sede di dichiarazione fiscale e può essere anche parziale. Si prevede che venga applicato un approccio cd. annualizzato, ovvero di tipo forfetario, individuando alla fine di

¹³ Poiché non esiste una norma simile che prevede come in caso della *remittance basis charge* la neutralità fiscale del pagamento di tale imposta, ne consegue che, qualora il contribuente decida di pagare il TFT da un conto estero, deve considerare che le imposte pagate tramite il costo estero rappresentano una *remittance* (quindi ipotizzando una aliquota pari al 45%, ne consegue che il reale costo fiscale non sia pari al 12%/15% bensì al 17.4%/21.75%).

ciascun periodo il totale degli importi potenzialmente assoggettati a *remittance*, e su tale importo sarà possibile applicare il TRF in modo generalizzato. Ne consegue pertanto che eventuali trasferimenti da conti correnti esteri su quello “designato” ai fini della TRF non avranno rilevanza in quanto, come detto, dovrebbe trovare applicazione il principio dei valori annualizzati e non delle singole transazioni.

Il TRF si applica in via teorica anche ai beni non liquidi (titoli, opere d’arte, crediti etc.): in questo caso, appare evidente che l’importo assoggettabile a TRF risulta essere la somma degli importi che sono stati utilizzati per fare l’investimento, comportando che eventuali variazioni di valore non abbiano alcuna rilevanza. Vale la pena ricordare che il TRF non ha alcun effetto sul valore fiscale di “ingresso” dei beni oggetto della stessa disclosure.

La TRF sarà disponibile anche per i disponenti e i beneficiari di trust non residenti nel Regno Unito, che ricevono attribuzioni come anticipo di redditi o in conto capitale dal patrimonio del trust. È possibile, peraltro, applicare il TRF sui redditi e i proventi del trust conseguiti prima del 6 aprile 2025.

Il *Business Income Relief* (BIR) consente di effettuare investimenti nel Regno Unito anche con redditi che hanno beneficiato del regime di *remittance*, al rispetto di determinate clausole. È previsto che sia possibile applicare il TRF anche in relazione a quei redditi e plusvalenze di fonte estera che avrebbero dovuto essere assoggettati a tassazione in quanto rimessi fiscalmente nel territorio dello Stato ma che hanno beneficiato del BIR, per il valore del totale degli importi “investiti”, a prescindere pertanto dal valore effettivo di tali beni. L’affrancamento avrà effetto anche nei confronti dei beni oggetto di reinvestimento, peraltro nella loro totalità se sono beni indivisibili, e pertanto in caso di cessione o di altro eventi suscettibile di alterare il regime BIR, non vi saranno ulteriori effetti fiscali.

L’assolvimento del TRF non comporta una rivalutazione ai fini fiscale del costo dell’investimento effettuato, che pertanto, in assenza di un *rebasing* (si veda sotto) “entra” con un valore fiscale pari a zero.

In via transitoria, dopo il 5 aprile 2025, sarà possibile effettuare nuovi investimenti soggetti a BIR con redditi e plusvalenze estere non designate che sono sorte prima del 5 aprile 2025 con una finestra temporale fino al 5 aprile 2028, dopodiché non sarà più possibile richiedere il beneficio BIR su nessun nuovo investimento.

8. Norme transitorie: Rebasing

Viene, infine, introdotta la possibilità di rivalutare (*rebasing*) ai fini dell’imposta sulle plusvalenze il valore dei beni di natura strumentale non situati nel Regno Unito al loro valore al 5 aprile 2017. Questa opzione sarà disponibile per le persone fisiche attualmente non domiciliate nel Regno Unito e non ritenute domiciliate nel Regno Unito ai sensi delle norme vigenti, che hanno beneficiato del regime della *remittance* in qualsiasi esercizio a partire dal 2017/18.

Per quanto concerne l’ambito oggettivo, è possibile rivalutare di fatto qualsiasi bene potenzialmente assoggettabile alla CGT: ne deriva che i soli beni non suscettibili di rivalutazione dovrebbero essere quei beni che sono destinati ad una attività d’impresa (ad esempio, per un commerciante di vini, uno stock di bottiglie che detiene all’estero e che sono utilizzati per la sua attività imprenditoriale anche nel Regno Unito). Il bene deve essere stato situato o localizzato fiscalmente al di fuori del Regno Unito dal 6 marzo 2024 al 5 aprile 2025, nel rispetto, inter alia, delle norme vigenti in materia di importazioni temporanee. Occorre precisare che taluni *assets* come le criptovalute sono considerate fiscalmente situate nel Regno Unito e pertanto non sono suscettibili di *rebasing*. Occorrerebbe anche riflettere con attenzione sulle azioni o quote di società che seppur costituite all’estero, potrebbero avere il *center of effective management* nel Regno Unito.

Sembrerebbe peraltro, che le persone fisiche che a partire dal 2017 sono diventate *deemed domiciled* non possono qualificarsi ai fini del *rebasing* (anche se hanno applicato la *remittance basis*).

9. Imposta di successione

Per l'imposta di successione (*Inheritance Tax* - IHT), il nuovo criterio di collegamento con il territorio britannico sarà totalmente rivisto: infatti, se da un lato è confermata la rilevanza ai fini del tributo dei beni localizzati in UK, il criterio del domicilio sarà sostituito da quello della residenza, a partire dal 6 aprile 2025.

A ben vedere, l'imposta di successione rappresenta a tutti gli effetti la parte più controversa dell'intera proposta legislativa, in quanto da un lato potrebbe avere un impatto finanziario rilevante e dall'altro in quanto tale imposta ha sempre suscitato sotto il profilo etico e psicologico una fortissima avversione.

In linea di massima, dunque, a prescindere dal domicilio, tutti i residenti nel Regno Unito (dunque anche quelli che lo erano prima dell'introduzione delle nuove disposizioni), saranno assoggettati a IHT sui beni ovunque detenuti, a condizione che siano stati residenti nel Regno Unito per almeno 10 periodi (quindi, se consideriamo il precedente parametro – il domicilio – il periodo rilevante si riduce da 15 a 10 periodi).

Sebbene ampiamente criticata, è stata confermata la disposizione (*tail clause*) per cui anche dopo aver perso la residenza nel Regno Unito, un contribuente rimane assoggettato a IHT *worldwide*, sempre che sia stato residente per almeno 10 esercizi negli ultimi 20 anni.

La durata della *tail clause* dipende tuttavia dalla durata della residenza nel Regno Unito. Le persone che sono state residenti nel Regno Unito per un periodo compreso tra 10 e 13 dei 20 anni fiscali precedenti rientrano nel campo di applicazione dell'IHT (anche) per tre anni fiscali dopo aver cessato di essere residenti nel Regno Unito. La *tail* aumenterà poi di un anno fiscale per ogni ulteriore anno fiscale di residenza, per cui una persona che è stata residente nel Regno Unito per tutti i 20 anni fiscali precedenti rimarrà nel campo di applicazione dell'IHT per 10 anni fiscali dopo aver lasciato il Regno Unito.

Se una persona rientra nel Regno Unito dopo 10 anni consecutivi di non residenza, la stessa non sarà trattata come residente di lungo periodo nell'anno fiscale di rientro, anche se era stata residente nel Regno Unito per 10 dei 20 anni fiscali precedenti l'anno fiscale di rientro.

Si applica una norma transitoria per le persone fisiche che non sono né residenti né domiciliate nel Regno Unito nel 2025/26. Queste persone saranno trattate come residenti di lungo periodo solo se soddisfano le condizioni attuali (quindi quelle ante 6 aprile 2025) per essere considerate domiciliate nel Regno Unito, che richiedono che siano state residenti nel Regno Unito per 15 dei 20 anni fiscali precedenti e per uno dei quattro anni fiscali che terminano nell'anno fiscale in corso. Se tali persone, tuttavia, acquisiscono di nuovo la residenza nel Regno Unito, agli stessi si applicheranno le nuove regole IHT per la determinazione dello status di residente di lungo periodo.

Per quanto riguarda le relazioni con marito-moglie, dovrebbe rimanere applicabile una disposizione di esenzione totale al momento del decesso se entrambi sono residenti di lungo corso, oppure se il soggetto che eredita richiede di essere considerato residente di lungo termine (altrimenti, si ricorda che i beni del *deceased* ricadono in successione con un'esenzione parziale a GBP 325,000). Sul punto, è lecito aspettarsi specifiche istruzioni operative in quanto se in precedenza l'acquisizione del domicilio avrebbe potuto determinarsi sulla base dell'analisi di situazioni di fatto, appare più complesso valutare come un non residente possa acquisire la residenza a tal fine.

Lo status IHT dei beni detenuti in un trust dipenderà dallo status di residenza (a lungo termine) del disponente al momento dell'evento imponible (ovvero dell'apporto di un bene all'interno di un patrimonio separato). Se in precedenza, il domicilio del disponente garantiva un definitivo assetto fiscale del trust, in quanto una volta costituito come *excluded property* ai fini della IHT, rimaneva tale a prescindere poi da successivi eventi (come da esempio, se il non domiciliato divenisse domiciliato a tutti gli effetti), da Aprile 2025 occorre monitorare anche ciò che avviene dopo la costituzione del trust, in quanto rileva la residenza del disponente, che durante la vita di un trust, può subire cambiamenti

anno per anno. Ciò significa, *inter alia*, che i beni detenuti in trust possono assumere entrare (e uscire) dal campo di applicazione dell'imposta di successione a seconda dello status del disponente al momento dell'evento imponibile (che ricordiamo può essere sia la morte del disponente che ogni atto di alterazione del patrimonio del trust, come conferimenti e attribuzioni ai beneficiari).

Pertanto, se al momento della successione il settlor decuius risulta non residente di lungo termine, i beni in trust rimarranno cristallizzati e dunque *sine die* esclusi da IHT. Di converso, i beni detenuti in un trust il cui settlor al momento della costituzione del trust non domiciliato ma divenuto dopo aprile 2025 residente di lungo corso, rientreranno nel campo di applicazione di IHT, con un impatto significativo sui trust esistenti.

Per i trust esistenti al 30 ottobre 2024 costituiti da non domiciliati con beni esteri, continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti se il *settlor* o il beneficiario al momento della loro dipartita sono titolari di un diritto qualificato sui beni e sui redditi del trust (*qualifying interest in possession*), sempre che tali beni rimangano all'estero. Tuttavia, in tutti gli altri casi, i trust ricadono nelle nuove disposizioni e dunque a partire dal 6 aprile 2025, saranno assoggettati alle regole fiscali riguardanti, attualmente, i trust interni.

Dunque, a meno che vi sia una estensione delle categorie di trust escluse, tutti i trust – e dunque anche quelli esteri e anche quelli in cui operano molteplici trustee – saranno assoggettati a due livelli di imposizione: l'imposta decennale e l'*exit*.

L'imposta di successione si applica ai trust su base decennale con una aliquota del 6%: ne consegue di fatto che il trustee è tenuto ad accantonare annualmente dal reddito del trust una percentuale pari allo 0.6% (aliquota che, se consideriamo le imposte, potrebbe attestarsi all'1%), oppure di provvedere alle scadenze decennali ad una parziale cessione degli assets¹⁴.

L'imposta di successione, oltre che su base decennale, trova applicazione anche qualora il trust venga sciolto oppure in caso di un anticipo di patrimonio del trust stesso, in quanto tali eventi corrispondono ad un impoverimento del patrimonio del trust a favore di uno dei beneficiari. Pertanto, in tutte le situazioni in cui un bene esce dal patrimonio del trust, lo stesso è assoggettato a IHT (*exit tax*) nella medesima misura massima del 6%, che si riduce proporzionalmente ai periodi già trascorsi (ad esempio, se il bene esce dopo 2 anni dal pagamento di IHT decennale, l'importo da corrispondere sarà circa pari ad una percentuale pari al 1.2%).

Se i beni esteri sono stati conferiti in un trust e il disponente ha mantenuto un diritto o beneficio, i beni saranno soggetti all'IHT in base al regime della donazione con riserva di beneficio se il disponente è un residente a lungo termine al momento della sua morte.

L'impatto di queste ultime disposizioni sopra sintetizzate potrebbe essere significativo non soltanto sotto il profilo finanziario ma anche sotto quello sanzionatorio, soprattutto considerando che anche i trustee esteri sono chiamati ad agire in qualità di legale rappresentante del medesimo trust nella determinazione e pagamento del tributo (e di eventuali sanzioni ed interessi), rimanendo peraltro in taluni casi anche fiscalmente corresponsabili.

È evidente che potenzialmente potrebbe verificarsi il caso in cui un disponente, avendo costituito da residente a lungo termine un trust, non sia più residente nel Regno Unito: la proprietà del trust diventa a questo punto una *excluded property* ma in ragione della *tail clause* vista in precedenza, il trust potrebbe subire una tassazione (in uscita) fino al 6% sul valore della proprietà del trust. Peraltro, la *exit charge* potrebbe applicarsi anche quando un bene lascia il patrimonio del trust laddove il disponente,

¹⁴ L'imposta del 6% rappresenta una sorta di anticipo della IHT e, considerando i grandi patrimoni (soprattutto immobiliari) presenti nel Regno Unito, permette a quest'ultimi di rimanere intatti per generazioni, a patto che la redditività media non sia inferiore per l'appunto a circa 1% su base annua.

pur avendo trasferito la residenza all'estero, rimane fiscalmente assoggettato a tassazione in UK in ragione della *tail clause*¹⁵.

Le nuove regole IHT si applicheranno pertanto a tutti i trust, indipendentemente dal fatto che siano stati costituiti prima o dopo il 6 aprile 2025 e a prescindere dal domicilio o dallo status di *deemed-domicile* del disponente al momento della costituzione.

L'unica eccezione a questa regola è rappresentata dal caso in cui il disponente sia deceduto prima del 6 aprile 2025. In questi casi, i beni esteri detenuti nel trust continueranno a essere beni esclusi ai fini IHT se il disponente non era domiciliato nel Regno Unito né ritenuto tale al momento della transazione. In questo modo vengono mantenute le norme IHT esistenti per i trust con disponenti deceduti.

Infine, occorre effettuare alcune ulteriori osservazioni circa l'impatto delle nuove disposizioni IHT sui trattati bilaterali in essere in tema di successioni. In particolare, occorre distinguere due fattispecie:

- a) Nei trattati in cui non rileva il concetto di domicilio (ad esempio con Francia, Italia, India e Pakistan), l'allineamento anche ai fini interni con il criterio della residenza non dovrebbe aver alcun effetto (pertanto, la residenza e la localizzazione dei beni rimangono i parametri di riferimento).
- b) Negli altri trattati (ad esempio Svizzera e Stati Uniti), il riferimento al domicilio permane (almeno fintato che il relativo trattato non venga modificato). Ne consegue che potrebbero potenzialmente esserci fattispecie di doppia imposizione o di doppia esenzione.

10. Aspetti di pianificazione fiscale per i nuovi residenti

Per quanto riguarda i nuovi residenti (ovvero coloro che diventano residenti per la prima volta oppure che lo sono stati dopo una assenza di almeno 10 anni), è possibile, come visto, beneficiare del regime FIG per i primi quattro anni fiscali di residenza nel Regno Unito (peraltro a partire dal periodo che inizia il 6 aprile 2025). Durante questo periodo, il contribuente non sarà assoggettato ad imposta sui redditi e plusvalenze non di fonte inglese. Lo stesso potrà organizzare i suoi affari in modo efficiente, ad esempio accelerando il reddito estero e ristrutturando le attività estere.

Per norma interna, occorre ricordare che vi è sempre la possibilità, come riportato in precedenza, di beneficiare di uno sgravio parziale anche sul reddito di lavoro dipendente di fonte UK, se e nella misura in cui alcune mansioni siano svolte all'estero.

L'assoggettamento a IHT sarà limitato, in caso di trasferimento a titolo di liberalità e di decesso, ai beni situati in UK per i primi 10 anni di residenza.

Occorre prestare particolare attenzione ai criteri di individuazione e determinazione dei redditi esteri, non soltanto in quanto gli stessi, seppur esenti, devono essere riportati in dichiarazione, ma anche in quanto talune fattispecie potrebbero più facilmente essere riclassificate (ad esempio in caso di società estere, occorre peraltro verificare se il ruolo di amministratore, trustee o gerente possa attrarre a tassazione in UK le stesse strutture).

Per i nuovi residenti, nei primi 4 anni non vi sono effetti fiscali in relazione di fatto a qualsiasi trasferimento da e verso un trust di beni esteri conseguiti durante il periodo de qua: in altri termini,

¹⁵ Interessante il caso della persona fisica che lascia il Regno Unito nel corso del periodo 2024/2025: se fosse residente di lungo periodo nel momento dell'uscita, potrebbe essere assoggettato a exit su beni che escono da un trust fino al 6 aprile 2028. Così come potrebbe rientrare nel novero delle fattispecie fiscalmente rilevanti ai fini della *exit tax* anche le attribuzioni di beni da un trust laddove il disponente che, seppur avendo lasciato UK al 6 aprile 2022, potrebbero ritrovarsi al 6 aprile 2025 come non più *deemed domiciled*. Quest'ultimo caso dimostra che le disposizioni in tema di *exit tax* potrebbe generare effetti fiscali retroattivi, in relazione ai quali non è da escludere interventi di rettifica.

occorre prestare attenzione a distinguere i beni e i redditi conseguiti durante il periodo qualificato e tutti gli altri, in quanto soltanto i primi possono beneficiare delle agevolazioni previste. Ne risulta che la costituzione di un trust con beni esteri “*pre-immigration*” potrebbero ricadere nelle disposizioni interne applicabili a tutti i residenti se e nella misura in cui tali beni non sono esteri, ad esempio nel caso in cui le liquidità presenti in un conto corrente estero vengano trasferiti nel Regno Unito.

Rimangono in vigore le disposizioni generali in tema di successione per i beni domestici, per cui l'esenzione dei primi 10 anni non trova applicazione. Infatti, ad oggi, se è pur vero che i redditi esteri non sono assoggettati a tassazione anche se rimessi in UK, tuttavia, gli stessi potrebbero essere considerati “domestici” ai fini della IHT nella misura in cui sono riportati (e dunque situati) nel Regno Unito¹⁶.

11. Aspetti di pianificazione per gli attuali residenti

I soggetti appartenenti a tale categoria non possono in nessun caso beneficiare del regime FIG o dello sgravio per i giorni di lavoro all'estero: si applica il principio *arising basis* (*worldwide taxation*) su tutti i redditi e le plusvalenze conseguiti. Inoltre, sono assoggettati, se residenti da più di 10 anni, all'imposta di successione su tutti i beni.

È evidente, dunque, che questa categoria – residenti da più di 10 anni – risulta particolarmente colpita dalle nuove disposizioni¹⁷.

L'impatto ai fini delle imposte dirette dipende dalle singole categorie di reddito e dunque valgono le medesime disposizioni ad oggi applicabili per i residenti domiciliati.

L'esposizione alla IHT rappresenta ad oggi l'elemento di maggiore criticità: aliquote alte, limitate esenzioni ed esclusioni, imprevedibilità degli eventi incrementa il rischio finanziario in maniera esponenziale.

Esula dagli obiettivi del presente articolo una disamina degli strumenti giuridici a disposizione dei singoli contribuenti, in quanto una corretta strategia dipende dal singolo bene e dall'analisi della situazione personale e familiare di ogni singolo individuo.

Riportiamo qui sotto alcuni spunti di pianificazione, senza alcuna pretesa di esaustività:

- a) I trasferimenti a titolo gratuito rimangono esclusi da IHT una volta trascorsi 7 anni (consentendo, soprattutto per beni liquidi, una facilità nel trasferimento intergenerazionale).
- b) I trust rappresentano, soprattutto per i grandi patrimoni situati nel Regno Unito – quali ad esempio compendi immobiliari e azioni - un valido strumento per gestire la variabile fiscale anticipando di fatto l'imposizione tramite una tassazione “graduale” (di fatto, rappresentando l'imposta IHT decennale una sorta di patrimoniale).
- c) Le polizze assicurative potrebbe trovare nuovo smalto in quanto i proventi e plusvalenze accumulate nello strumento, a certe condizioni, non sono tassati ed in aggiunta, combinando con altri istituti giuridici (ad esempio il trust), possono essere escluse da IHT.
- d) I trust esteri sono equiparati fiscalmente a quelli interni ma con alcune specificità è possibile ottenere una migliore ottimizzazione fiscale (a discapito, peraltro, di un incremento nei costi di compliance).

¹⁶ Un esempio potrebbe chiarire il tema: una volta conseguito all'estero una plusvalenza derivante dalla cessione di una partecipazione in una società non UK, il contribuente potrebbe non soltanto rimpatriare i fondi derivanti ma anche reinvestirli in una società inglese, con la conseguenza che il secondo bene risulterebbe imponibile a successione in quanto bene situato nel Regno Unito.

¹⁷ Per una efficace sintesi si rimanda a *Emma Chamberlain, Winners and Losers under the non-dom reforms*, in *Tax Journal* 14 giugno 2024.

- e) Le attribuzioni liberali (e dunque anche l'attribuzione di beni da parte di un trust) da parte di non residenti a beneficiari residenti non sono di regola tassati.

* * *